

Statuto di Organizzazione di Volontariato

(ai sensi del D.Lgs. 117/2017)

Articolo 1 - Denominazione e sede

- a) È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata associazione "Insieme – Pa3OM ODV" (in lingua italiana: "Insieme – Rasom ODV", di seguito identificata anche con il solo termine di "associazione").
- b) L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
- c) L'Associazione ha sede legale in Rogno (BG), via Giovanni Pascoli 6, e la sua durata è illimitata.
- d) Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
- e) L'associazione potrà istituire sedi secondarie o sezioni in Italia e all'estero, potrà svolgere le attività istituzionali nella sede legale, o in altra sede operativa, inoltre potrà aggregarsi ad altre associazioni aventi le stesse finalità.

Articolo 2 - Finalità

- a) L'Associazione non ha scopo di lucro; il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività descritta nel presente Statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- b) L'Associazione promuove l'organizzazione di soggiorni terapeutici, beneficenza e sostegno, sia a distanza che sul territorio italiano, in favore di categorie deboli come anziani, minori e disabili, nonché di affrontare problemi sociali come emarginazione, violenza e povertà, partendo dalle Regioni Ucraine, colpite dalla guerra avviata il 24/02/2022. A questo proposito l'associazione si avvale della collaborazione di famiglie, parrocchie ed altri istituti. L'Associazione provvede alla cessione gratuita di alimenti (legge 19 agosto 2016 nr. 166), beni di prima necessità, abiti e accessori usati, erogazione di denaro, di servizi e di quant'altro a sostegno di famiglie più svantaggiate. Provvede inoltre alla strutturazione di progetti per l'apprendimento della lingua italiana in Ucraina per agevolare la realizzazione di quanto appena anticipato, anche come punto di partenza per progetti di accoglienza a scopo di studio in Italia.
- c) In particolare, l'Associazione ha per scopo la promozione di azioni umanitarie concrete per il sostentamento ed il miglioramento delle condizioni sociali, sanitarie ed economiche delle popolazioni, specialmente dei minori, che vivono nelle Regioni colpite da guerra, catastrofi naturali e/o prodotte dell'uomo, a partire dall'Ucraina. L'Associazione si prefigge, inoltre, di abbattere tutte quelle barriere culturali, politiche e sociali che impediscono una reale integrazione culturale e umana con le popolazioni di queste Regioni.

Articolo 3 - Attività di Interesse Generale

- a) L'Associazione persegue le attività di interesse generale elencate al c.1 art.5 del D.Lgs. 117/2017 di cui sopra, elencate alle lettere "I" (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale), "R" (accoglienza umanitaria), "U" (beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti, ecc.), "W" (promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici)
- b) L'Associazione può collaborare con tutte quelle realtà che, anche con finalità difformi dalla propria,

- hanno in comune l'attenzione alla famiglia e alle persone più deboli, specialmente ai minori.
- c) L'Associazione può organizzare o contribuire a realizzare spettacoli, concerti ed altri momenti di sensibilizzazione sui temi relativi di cui sopra, in scuole, parrocchie, luoghi pubblici e privati.
 - d) L'Associazione può avvalersi dei mezzi di comunicazione classici o più moderni per la diffusione delle proprie iniziative al fine di promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito ai suoi scopi; può inoltre intraprendere ulteriori iniziative che siano coerenti con gli scopi sopraindicati.
 - e) Le attività di cui sopra ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 4 - Attività diverse

- a) L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 5 - Raccolta fondi

- a) L'associazione promuove attività di raccolta fondi presso privati ed enti pubblici anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di natura umanitaria, culturale e sociale a favore di enti e istituti che si occupano dell'infanzia e progetti sanitari a favore di ospedali con la fornitura di attrezzature per migliorare la qualità delle cure alla popolazione, nel rispetto delle attività di interesse generale e dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- b) Allo scopo l'associazione può contrarre rapporti di collaborazione con enti e organizzazioni governative non solo italiane ma anche ucraine.

Articolo 6 - Ammissione

- a) Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- b) Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
- c) I soci sono suddivisi in fondatori e ordinari. I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.
- d) I soci ordinari sono coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive, vengono ammessi a farne parte.
- e) L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, entro sessanta giorni vengono comunicate la liberazione e le motivazioni all'interessato.
- f) L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- g) In caso di minorenni, il diritto di voto è esercitato dal genitore o dal soggetto investito della patria potestà.

Articolo 7 — Diritti e doveri dei soci

- a) I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
- b) La quota sociale è annuale e non è trasferibile, restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita

della qualità di associato e deve essere versata annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

- d) Ciascun socio ha diritto :
- d.1. di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - d.2. di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - d.3. di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d.4. di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
 - d.5. di recedere in qualsiasi momento.
- e) Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta indirizzata al consiglio direttivo che ne disporrà, mediante delibera, le modalità di accesso.
- f) Ciascun associato ha il dovere di:
- f.1. rispettare il presente statuto e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - f.2. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - f.3. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal direttivo e vale per l'anno solare.

Articolo 8 - Perdita della qualifica di socio

- a) La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
- b) L'associato può, in ogni momento, recedere senza oneri dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota o di altre somme eventualmente versate. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui perviene la comunicazione al consiglio direttivo, ma sono in capo all'associato le obbligazioni assunte nei confronti dell'associazione.
- c) L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
- d) La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
- e) La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 giorni, può ricorrere all'assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Articolo 9 — Attività di volontariato.

- a) L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- b) Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, con il criterio del buon padre di famiglia. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e ogni altro rapporto con l'associazione.

Articolo 10 - Organi sociali

- a) Gli organi sociali sono:
 - a.1. l'assemblea dei soci
 - a.2. il consiglio direttivo
- b) Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e i loro componenti possono essere riconfermati.



INSIEME-PA3OM OdV

Associazione "Insieme – Razom ODV"

(in completa lingua italiana: "Insieme – Razom ODV")

- c) I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono tuttavia essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, con il criterio del buon padre di famiglia, per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 11 - Assemblea

- a) L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
- b) L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro degli associati al momento della comunicazione di convocazione di cui all'Art. 13. Essa è il luogo fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto di esprimere un voto.
- c) L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente
- d) I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.
- e) Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo.

Articolo 12 — Competenze dell'Assemblea

- a) L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
- a.1. nominare e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - a.2. approvare il programma di attività e il preventivo economico dell'anno successivo;
 - a.3. approvare il rendiconto/bilancio economico di esercizio e la relazione di missione;
 - a.4. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo conseguenti ad azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni di qualunque tipo derivanti da loro comportamento contrario allo statuto o alla legge;
 - a.5. ratificare i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - a.6. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
 - a.7. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
- b) L'Assemblea straordinaria ha il compito:
- b.1. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b.2. deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

- a) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- b) L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
- c) L'assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante avviso scritto di convocazione inviata con lettera o e-mail che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, luogo e ora della data dell'adunanza.

Articolo 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- a) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- b) L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati

presenti.

- c) L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- d) Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nel registro alla data di convocazione e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
- e) In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci iscritti nel registro.
- f) All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- g) I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- h) Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- i) I voti sono palesi, tranne quelli che riguardano persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- j) Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione a tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale.
- b) Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- c) Il consiglio direttivo è formato, come da atto costitutivo, da cinque componenti, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 che prevede sia costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 10 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge, tra i suoi componenti: il presidente, il vicepresidente, il segretario e l'economo.
- d) Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dall'incarico, il fallito, l'interdetto, l'inabilitato o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.
- e) I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre anni e possono essere rieletti.

Articolo 16 - Competenze del consiglio direttivo

- a) Il consiglio direttivo ha il compito di:
 - a.1. compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riserva all'Assemblea;
 - a.2. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - a.3. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali disponendo delle risorse economiche;
 - a.4. predisporre e sottoporre all'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

- 3/
- a.5. gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta secondo il programma di attività deliberato e realizzato l'anno precedente;
 - a.6. determinare il programma di lavoro sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea promuovendo l'attività e autorizzandone la spesa;
 - a.7. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - a.8. deliberare in merito all'esclusione dei soci;
 - a.9. eleggere il presidente e il vicepresidente;
 - a.10. nominare il Segretario/Economo anche tra persone non componenti il consiglio direttivo e anche tra i non soci;
 - a.11. ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del direttivo adottati da Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - a.12. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - a.13. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista dallo statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea.

Articolo 17- Funzionamento del consiglio direttivo

- a) Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono considerarsi decaduti qualora si siano resi assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta dai due terzi (2/3) degli associati. In caso venga a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
- b) Il consiglio direttivo è convocato 4 giorni prima della riunione, tramite lettera o e-mail che certifichi la ricezione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata mediante cellulare almeno 2 giorni prima della riunione.
- c) Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.
- d) Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza degli eletti.
- e) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- f) Di ogni riunione del direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Articolo 18 — Il Presidente

- a) Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dai componenti del consiglio direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
- b) Il presidente:
 - b.1. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b.2. dà esecuzione alle delibere del direttivo;
 - b.3. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura, da Pubbliche Amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
 - b.4. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi



INSIEME-PA3OM OdV

Associazione "Insieme – Razom ODV"

(in completa lingua italiana: "Insieme – Rasom ODV")

Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- b.5. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - b.6. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione
 - b.7. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima successiva riunione.
- c) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni sono svolte dal vicepresidente.
- d) Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 19 — Il segretario e l'economo/tesoriere

- a) Il segretario sottoscrive e può far verbalizzare ad un membro del direttivo le riunioni di Assemblea e del consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali ed economici garantendone libera visione all'associato che lo richieda;
- b) L'economo/tesoriere è autorizzato, con firma libera e disgiunta da quella del Presidente, ad aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura, da Pubbliche Amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie e quietanze.

Articolo 20 — Libri sociali

- a) L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a.1. il libro degli associati;
 - a.2. il libro delle deliberazioni dell'assemblea;
 - a.3. il libro delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - a.4. il libro dei volontari associati contenente i nominativi che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
- b) I libri di cui alle voci 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 sono tenuti a cura del consiglio direttivo.
- c) I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione dei punti all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- d) Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 21 — Risorse economiche

- a) Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a.1. quote sociali;
 - a.2. contributi pubblici;
 - a.3. contributi privati;
 - a.4. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - a.5. rendite patrimoniali;
 - a.6. rimborsi derivati da convenzioni;
 - a.7. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
 - a.8. rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate per l'attività di interesse generale prestata;
 - a.9. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - a.10. altre entrate previste dalla legge;
 - a.11. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Articolo 22 - Scritture contabili

- a) Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 23 - Esercizio sociale

- a) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.
- b) Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati entro il mese di maggio a partire dall'anno successivo a quello di costituzione.
- c) Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità al D.M. di cui all'art.13, comma 3 del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
- d) La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare, se svolte, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
- e) Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità al D.M. di cui all'art.13, comma 3 del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.
- f) Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività per l'anno in corso, specificando, per ogni attività, la connessione con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziandone i risultati attesi.
- g) La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di maggio di ogni anno.

Articolo 24 - Divieto di distribuzione degli utili

- a) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
- b) Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 25 - Assicurazione dei volontari

- a) Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per infortunio, malattia e responsabilità civile.
- b) L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Articolo 26 - Devoluzione del patrimonio

- a) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 27 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Rogno, 24/04/2023

Firme dei presenti e costituenti l'Associazione:

Vincenzo Vasconi

Vincenzo Vasconi

Daria Kondratenko

Kondratenko Daria

Maria Silvia Abondio

Maria Silvia Abondio

Lorena Deleidi

Lorena Deleidi

Tetiana Podliesnova

Podliesnova Tetiana

Domenico Girelli

Domenico Girelli

Efrem Zanella

Efrem Zanella